



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MISIANI, FINA e MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che ripropone parte dell'atto Senato n. 1010, a prima firma del senatore Nannicini, presentato nella XVIII legislatura, prevede misure a sostegno della copertura pensionistica dei giovani, attraverso l'introduzione della pensione di garanzia.

Esso reca una delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

Tra i principi e criteri direttivi dettati al Governo per l'esercizio della delega è previsto il riconoscimento a questi lavoratori del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato « pensione di garanzia », di importo mensile pari a 750 euro.

Inoltre, in funzione della più equa valorizzazione delle carriere contributive, la nuova disciplina dovrà prevedere una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di

garanzia, in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro.

Infine, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, è previsto che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato « pensione di garanzia », di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, di cui alla lettera *a)*, in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo

mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.